



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 ottobre 2007 (31.10)  
(OR. fr)**

**14293/07**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0077 (CNS)**

---

---

**JUSTCIV 277  
ACCTR 9**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

del: Segretariato generale del Consiglio  
al: Coreper II/Consiglio

---

n. prop. Com: 9072/07 JUSTCIV 114 ACCTR 2

---

Oggetto: Raccomandazione di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980

---

1. Il 26 aprile 2007, la Commissione ha trasmesso al Consiglio una raccomandazione di decisione relativa all'adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, fondata sull'articolo 3, paragrafo 4 dell'atto di adesione del 2005.
2. Per le precedenti adesioni alla Comunità europea/all'Unione europea di nuovi Stati membri sono state stabilite delle convenzioni di adesione di tali Stati alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (in appresso denominata "la convenzione del 1980") e ai suoi due protocolli del 1988<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. versione consolidata nella GU C 334 del 30.12.2005, pag. 1.

3. Per l'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea si è stabilita una procedura diversa. L'articolo 3, paragrafo 3 dell'atto di adesione del 2005 stabilisce infatti che la Bulgaria e la Romania aderiscono alle convenzioni e ai protocolli elencati nell'allegato I dell'atto stesso. Tra queste convenzioni e protocolli figurano la convenzione del 1980, i due protocolli del 1988, le convenzioni di adesione del 1984, del 1992 e del 1996 nonché, in seguito alla decisione del Consiglio che modifica l'allegato I del 2005<sup>2</sup>, quella del 2005.
5. L'articolo 3, paragrafo 3 dell'atto di adesione del 2005 prevede che il Consiglio adotti una decisione che stabilisce la data di entrata in vigore delle convenzioni e dei protocolli citati sopra per la Bulgaria e la Romania. Ai sensi del paragrafo 4 dello stesso articolo il Consiglio, mediante decisione, apporta alle convenzioni e ai protocolli tutti gli adattamenti che l'adesione della Bulgaria e della Romania richiede.
6. La raccomandazione di decisione trasmessa dalla Commissione è volta a fissare la data di entrata in vigore della convenzione del 1980, quale modificata dalle convenzioni di adesione successive, e ad apportare gli adattamenti necessari, in conformità dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4 dell'atto di adesione del 2005.
7. Nella riunione del 14 maggio 2007 il Comitato per le questioni di diritto civile (Questioni generali) ha esaminato la raccomandazione di decisione e l'ha approvata nella sostanza. Il testo della raccomandazione di decisione è stato successivamente messo a punto dai giuristi-linguisti.
8. L'articolo 3, paragrafo 4 dell'atto di adesione del 2005 prevede che il Consiglio deliberi all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. Il 7 giugno 2007 il Consiglio ha pertanto deciso di consultare il Parlamento europeo, che ha reso un parere favorevole l'11 ottobre 2007<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> GU 12153/07 JUSTCIV 215 ACCTR 6.

<sup>3</sup> P6\_TA-PROV (2007)0425.

9. In occasione della firma delle precedenti convenzioni di adesione alla convenzione del 1980 gli Stati membri hanno rilasciato una dichiarazione comune riguardo allo scambio di informazioni sulle decisioni emesse dalle giurisdizioni nazionali. Per garantire la continuità di questo scambio di informazioni si invita il Consiglio a fare una dichiarazione simile in occasione dell'adozione della decisione di adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione del 1980. Tale dichiarazione da iscrivere nel processo verbale del Consiglio è allegata alla presente nota sotto forma di progetto.
10. Fatta salva l'approvazione del Coreper, si invita il Consiglio a:
- a) adottare la decisione del Consiglio relativa all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, quale figura nel documento 12246/07 JUSTCIV 217 ACCTR 7,
  - b) approvare l'allegato progetto di dichiarazione da iscrivere a processo verbale della sessione del Consiglio in cui verrà adottata la decisione di cui alla lettera a),
  - c) prendere atto che la decisione citata alla lettera a) sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

**PROGETTO DI**  
**Dichiarazione da iscrivere nel verbale della sessione del Consiglio**  
**in cui verrà adottata la decisione relativa all'adesione della Repubblica di**  
**Bulgaria e della Romania alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni**  
**contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980**

I governi degli Stati membri,

in occasione dell'adozione della decisione relativa all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980,

desiderosi di garantire un'applicazione quanto più possibile efficace e uniforme delle disposizioni del primo protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee della convenzione del 1980,

si dichiarano pronti a organizzare, in collegamento con la Corte di giustizia delle Comunità europee, uno scambio di informazioni concernenti le sentenze passate in giudicato pronunciate in applicazione della convenzione del 1980, dalle giurisdizioni indicate all'articolo 2 di detto protocollo.

Lo scambio di informazioni comprenderà:

- la trasmissione alla Corte di giustizia, da parte delle competenti autorità nazionali, delle sentenze pronunciate dalle giurisdizioni di cui all'articolo 2, lettera a) del primo protocollo nonché delle sentenze significative pronunciate dalle giurisdizioni di cui all'articolo 2, lettera b) di detto protocollo;
- la classificazione e l'utilizzazione documentaria di tali sentenze da parte della Corte di giustizia nonché, se necessario, la redazione di compendi e traduzioni e la pubblicazione di sentenze di particolare importanza;
- la comunicazione da parte della Corte di giustizia del materiale di documentazione alle competenti autorità nazionali degli Stati parti del protocollo, alla Commissione e al Consiglio delle Comunità europee.